

TRIBUNALE CIVILE DI ANCONA**Procedura di Sovra indebitamento n. R.G. n° 3953/2017 V.G.****Giudice: Dott.ssa Giuliana Filippello****Professionista con compiti di O.C.C. Dott.ssa Elisabetta****Batocco****Debitrice ricorrente: Fuligna Mara**

TRIBUNALE DI ANCONA 04200202200 PRESIDENZA		
N. _____ 17 GEN 2018		
UOR	CC	RUC
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo		Sottofascicolo

ISTANZA PER LA PUBBLICAZIONE**SUL SITO INTERNET DEL TRIBUNALE**

Il sottoscritto Avv. Gennaro Picarelli (C.F. PCRGNR65E18D086C - P.IVA 01465550422), quale rappresentante e difensore, giusta delega a margine del Ricorso per l'ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento contenente la proposta di accordo ai sensi dell'art. 7, I Comma, L.3/2012, della Sig.ra Mara Fuligna (FLG MRA 75D48A271T), residente in Ancona, Via Cagli n.8, elettivamente domiciliata ai fini della presente procedura, presso e nello studio del suo procuratore sito in Ancona, Via Monte San Michele n.15, espone quanto segue.

Dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 176 2° co. C.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax **071/2083107**, mail **gennaro.picarelli@pec-ordineavvocatiancona.it**.

PREMESSO CHE

- con decreto del 11.01- 12.01.2018, Il Giudice Delegato della Sezione II Civile del Tribunale di Ancona, Dr.ssa Giuliana Filippello, ha disposto, a cura di parte ricorrente, entro tre giorni dalla comunicazione del provvedimento avvenuta in data 15.01.2018, la pubblicazione, sul sito internet dell'Intestato Tribunale, della proposta e del decreto;

ciò premesso

con la presente si fa istanza di pubblicazione sui sito internet dell'Intestato Tribunale:

- della proposta e del decreto di fissazione udienza per la verifica della adesione dei creditori destinatari della proposta, che si allega in copia conforme all'originale (doc. n. 1)

Con osservanza

Ancona, li 17 gennaio 2018

AVV. GENNARO PICARELLI

V° IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Spinoso

si autorizza

Ancona, 17 gennaio 2018

n.3953/2017 v.g.

IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Giudice Delegato Dr. Giuliana Filippello

Letto il ricorso per l'ammissione di procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento promosso da

MARA FULIGNA

avvocato Picarelli Gennaro

Visti gli artt. 7 e ss Legge n. 3/2012;

rilevato che a norma dell'art. 10 legge n. 3/2012 il Giudice, a seguito del deposito della domanda, è chiamato a valutare la legittimità del procedimento con specifico riferimento alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità sostanziali e formali della procedura, la carenza di ragioni ostative all'omologazione, la mancanza, nei contenuti della proposta, di violazioni a norme imperative, essendo espressamente prevista la verifica che la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 della legge stessa;

Rilevato che nella fattispecie la debitrice:

1. riveste la qualifica di "debitore civile", non imprenditore, la cui situazione debitoria deriva dall'aver prestato garanzia fideiussoria ad Istituti di credito a fronte della concessione da parte degli stessi di finanziamenti in favore della società Progal, ora fallita, della quale la sig.ra Fuligna era socia;
2. non si trova nelle condizioni ostative di cui all'art. 7 comma 2 Legge n.3/2012;
3. è residente nel Comune di Ancona ricompreso nel circondario del Tribunale adito;
4. ha depositato la documentazione ed ha fornito tutte le notizie di cui all'art. 9 comma 2 Legge n.3/2012;
5. ha allegato alla proposta una relazione particolareggiata del professionista nominato per le funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi, contenente anche attestazione di fattibilità del Piano; in rapporto con la documentazione allegata dai debitori le valutazioni contenute nella relazione risultano logiche e conseguenti;
6. ha formulato la seguente proposta:
 - a) Il pagamento integrale del creditore Banca dell'Adriatico Spa i cui Mutui risultano oggi in regolare ammortamento, il quale vanta ipoteca volontaria di primo e di secondo grado sulla quota di proprietà dell'immobile sito in Ancona;
 - b) Il suddetto pagamento libererà i co-obbligati Anita Giocchini, Ambra Fuligna e Danilo Fuligna, per cui la ricorrente potrà esercitare sugli stessi diritto di rivalsa.

- c) Tale diritto, considerate le condizioni economiche dei co-obbligati e la presenza di altri gravami, potrà essere proficuamente esercitato solo nei confronti di Danilo Fuligna che ha già dato la disponibilità al pagamento della quota a lui spettante, pari ad € 30.000,00, tenuto conto delle rate di mutuo che lo stesso continuerà a pagare all'istituto di credito fino alla data di esecuzione del Piano.
- d) Il pagamento parziale dei creditori ipotecari per quota non capiente (BCC di Filottrano e Banca delle Marche) e di tutti gli altri creditori chirografari (Banca di Puglia e Basilicata Spa, Unicredit Spa, Ubi Spa, BCC di Filottrano, Piccolo Credito Valtellinese Spa, Banca delle Marche /REV, Banca Intesa Spa, Monte Paschi di Siena, Confidcoop, Cooperativa Robini, Ubileasing).

Le risorse per detti pagamenti deriveranno:

dalla cessione, in un arco temporale di 24 mesi dall'omologa del Piano, degli immobili nei quali la Fuligna risulta essere comproprietaria, già oggetto della procedura esecutiva immobiliare n. 512/2013 pendente dinanzi all'instato Tribunale e riguardante i beni siti ad Ancona e Senigallia.

Si precisa che per il compendio immobiliare sono pervenute due offerte irrevocabili di acquisto sospensivamente condizionate all'omologa del Piano e che, nella denegata ipotesi in cui i creditori intervenuti nella procedura esecutiva immobiliare relativa all'abitazione di Senigallia, oggetto di offerta irrevocabile, non dovessero accettare la proposta di acquisto, il bene sarà comunque posto in vendita seguendo l'iter della procedura esecutiva pendente ed il ricavato verrà destinato ai creditori come da Piano.

Con i proventi delle vendite verranno effettuati i pagamenti in favore dei creditori ipotecari di primo e di secondo grado sino a capienza mentre tutti gli altri creditori saranno soddisfatti in termini percentuali mediante l'incasso derivante dal credito di rivalsa per un importo pari ad € 30.000,00.

Ritenuto che detta proposta non contrasti con disposizioni inderogabili di legge e che pertanto possa farsi luogo alla fissazione dell'udienza per la verifica della adesione dei creditori destinatari della proposta, salva ogni ulteriore valutazione in fase di omologa, a norma dell'art. 10 comma 1 Legge n.3/2012

fissa

l'udienza del 15 marzo 2018, ore 12:00 per la verifica dell'accordo, assegnando ai ricorrenti termine per la comunicazione ai creditori di proposta e decreto fino al 30 gennaio 2018;

- Dispone che la proposta ed il presente decreto siano pubblicati sul sito Internet del Tribunale di Ancona entro tre giorni dalla comunicazione di questo provvedimento,



a cura e spese di parte ricorrente;

- Ordina la trascrizione del presente decreto a cura dell'OCC, presso gli uffici competenti;
- Dispone che fino alla definitività del provvedimento di omologazione non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali o sequestri conservativi o acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore proponente, da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore ad eccezione dei titolari di crediti impignorabili;
- Avverte i debitori che fino alla data di omologazione dell'accordo, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione potranno essere compiuti solo con l'autorizzazione del Giudice, a pena di inefficacia nei confronti dei creditori anteriori.

Si comunichi.

Ancona, 11.1.2018

Il giudice delegato
Giuliana Filippello

RN Depositato in Cancelleria
OGGI 12/1/18
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Maura Paoletti

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto Avv. Gennaro Picarelli (C. FISC. PCRGNR65E18D086C)

CERTIFICA ED ATTESTA

ex art.16 bis, comma 9 bis, D.L. 11. 179/2012, convertito con L. 221/2012, come introdotto dal D.L. 90/2014, convertito con L. 11. 114/2014, che la presente copia cartacea del decreto di fissazione udienza del 11-12/01/2018 contenente la proposta di accordo per la composizione della Crisi da sovra indebitamento versato in atti nel proc. N. R.G. 3953/2017 V.G., è conforme all'originale dello stesso presente nel fascicolo telematico.

Ancona, li 17 gennaio 2018

AVV. GENNARO PICARELLI

